



COBAS Scuola CAGLIARI
sede legale: via Santa Maria Chiara 104/A - 09134 - Cagliari
mail: cobas.scuola.cagliari@gmail.com
PEC: cobas.scuola.cagliari@legalmail.it
Sito: www.cobascagliari.org
Telefono : 0704632753

COBAS - Comitati di Base della Scuola

Ai Dirigenti scolastici

Alle RSU e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna

Alla Direzione Generale dell'U.S.R. per la Sardegna

Oggetto: ferie e recuperi personale Ata; modalità di lavoro agile

Abbiamo appreso che in alcune Istituzioni Scolastiche il Dirigente scolastico e/o il DSGA avrebbero richiesto al personale ATA di presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni lavorative, o per i giorni di chiusura prefestiva deliberata dai consigli di istituto nel periodo marzo - giugno 2020.

In alcuni casi, tale collocazione risulterebbe imposta d'ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi compensativi residui.

Poiché alcune categorie hanno svolto il lavoro in modalità agile, le situazioni problematiche riguardano soprattutto chi non ha potuto prestare attività lavorative nemmeno con il lavoro agile, o ha prestato servizio in modo ridotto.

Lavoro non prestato per impossibilità oggettiva.

La situazione in cui si sono trovati i lavoratori della scuola che non hanno potuto lavorare in alcuni periodi è stata esplicitamente interpretata dalle norme vigenti e dalle note ministeriali come una **fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile**, ai sensi dell' art. 1256, c. 2, del codice civile.

La Nota MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto **“Personale ATA. Istruzioni operative”**, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del MIUR dell'8 marzo 2020, recita testualmente:

*“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. (...) Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che **periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”***

E la legge 27/2020, di conversione del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 all'art. 87 comma 3 recita al riguardo: *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali*

possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.”. Come ben si può desumere dal tenore letterale di detta disposizione non è contemplato alcun atto impositivo d'ufficio nella collocazione delle ferie e/o riposi compensativi per il detto personale.

La nota citata del 10 marzo 2020, che deve intendersi come tuttora valida, in quanto coerente con le norme successive, chiarisce che, in via prioritaria, il personale che non ha potuto prestare servizio o lo ha prestato in misura ridotta, per cause indipendenti dalla sua volontà, **poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate negli anni scolastici precedenti al 2019/20) non godute, che avrebbe dovuto godere entro il 30 Aprile 2020.**

Negli altri casi, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario che non ha espletato il proprio ordinario servizio, stante l'eccezionalità della situazione ai sensi dell'art. 1256, c. 2, del codice civile, **non deve recuperare in alcun modo l'orario di servizio non prestato** né usare, in un modo o nell'altro, le ferie o i recuperi compensativi, maturati nell'anno in corso.

Inoltre, l'art. 13 c. 8 del CCNL 2006 – 9 prevede che **“Le ferie sono un diritto irrinunciabile [...] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.”** Il c. 11 dello stesso articolo stabilisce che **“La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.”**

Per quanto riguarda le ferie non godute, nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL vigente si afferma che: ***“le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell' 8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”***.

Come è evidente non è nella responsabilità dei lavoratori non aver potuto fruire delle ferie a causa dell'emergenza coronavirus.

Ferie per il personale a tempo determinato

Anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato, che nella maggior parte dei casi non ha maturato ferie pregresse va applicato l'art. 1256 c. 2 c.c.. Perciò per i giorni non lavorati non può esservi né obbligo di recupero, né l'imposizione di ferie o di permessi compensativi maturati in questo anno scolastico.

Lavoro straordinario.

Lo stesso principio vale anche per il lavoro straordinario svolto prima del periodo di sospensione delle attività didattiche e/o chiusura delle scuole. Esso non può essere recuperato con riposi compensativi imposti dall'Amministrazione. In primo luogo il lavoro straordinario deve essere retribuito, o recuperato con riposi compensativi da fruire nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche. E in ogni caso, in base all'art. 54 c. 5 del CCNL 2006-9, i periodi di riposo compensativi devono essere fruiti entro tre mesi dell'anno scolastico successivo.

L'art. 54 del CCNL 2006 – 09 prevede ai comma 3, 4 e 5: ***“in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite. Se il dipendente, per esigenze di servizio e preve disposizioni impartite,***

presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite”.

Giornate prefestive.

Anche l'imposizione della richiesta di ferie per i giorni prefestivi appare illegittima. In molte istituzioni scolastiche i consigli di istituti avevano a suo tempo deliberato le chiusure prefestive senza prevedere, ovviamente, che cosa sarebbe accaduto. E' evidente che nel periodo di chiusura delle scuole, cioè tra marzo e maggio, tutto il calendario scolastico è stato completamente sconvolto e le delibere collegiali in ordine alla chiusura nelle giornate prefestive non hanno potuto trovare applicazione. Come non ha senso chiedere al personale docente di recuperare le attività funzionali alla didattica programmate nel piano annuale delle attività (partecipazione a colloqui, consigli di classe, collegi dei docenti e loro articolazioni), così non ha senso richiedere al personale ATA la copertura di attività lavorative non svolte per i giorni di chiusura della scuola nel periodo marzo-maggio 2020 con ferie, festività soppresse o recuperi di attività straordinarie. **Anche per questi giorni di chiusura trova applicazione l'articolo 1256 del codice civile.**

Si ricorda infine che i DPCM prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati, con riferimento all'indifferibilità delle prestazioni.

Si invitano i Dirigenti scolastici, che non l'avessero già fatto, ad attenersi alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l'opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti dei lavoratori.

Cagliari 22/06/2020

Cobas – Comitati di base della scuola –

Esecutivo di Cagliari

Rossella Vacca

Liliana Paulis

Simona Loddo

Sergio Durzu

Andrea Degiorgi